DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PRODUTTIVE (CON ESCLUSIONE DI QUELLE APPARTENENTI AI SETTORI: AGRICOLTURA, PESCA, ZOOTECNIA ED ACQUACOLTURA) PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI VERIFICATISI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 NELLE PROVINCE DI BOLOGNA, DI MODENA, DI PARMA, DI PIACENZA E DI REGGIO EMILIA.

Art. 1

Ambito di applicazione

- 1. Con ordinanza (OCDPC) n. 590 del 17.04.2019, in G.U. n. 99 del 29.04.2019, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione Civile" e della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20.03.2019, in G.U. n. 79 del 03.04.2019, ha disciplinato all'art. 4 le procedure per la ricognizione, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive causati dagli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel mese di febbraio 2019 nelle Province di Bologna, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia, prevedendo, in loro favore, misure di immediato sostegno alla popolazione entro il massimale di € 20.000,00, quali anticipazioni di eventuali future provvidenze, rinviando ad un provvedimento del Presidente della Regione Commissario delegato la definizione dei relativi criteri di priorità e modalità attuative, sulla base di indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile.
- 2. Con la presente direttiva sono definite le disposizioni per la determinazione e la concessione dei contributi in favore delle attività economiche e produttive (con esclusione di quelle appartenenti ai settori: agricoltura, pesca, zootecnia ed acquacoltura) per i danni subiti a causa degli eventi descritti al comma precedente.
- 3. I soggetti interessati dovranno presentare entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 5 la domanda di contributo e la perizia asseverata di cui all'articolo 9.

Art. 2 Beni distrutti o danneggiati e finalità dei contributi

- 1. Fermo restando che i danni subiti debbono avere un nesso di causalità con l'evento calamitoso di cui all'articolo 1 i contributi sono concessi, nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati all'articolo 3 e sono finalizzati, in ragione delle risorse finanziarie rese disponibili dai provvedimenti nazionali richiamati all'articolo 1:
- a) agli interventi su aree/fondi esterni all'immobile sede legale e/o operativa dell'attività economica e produttiva qualora gli stessi consistano ad esempio in ripristino o realizzazione di opere di consolidamento di scarpate in dissesto prospicienti il fabbricato,

di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello stesso a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione;

b) al ripristino strutturale e funzionale dell'immobile danneggiato limitatamente ai danni a:

- elementi strutturali verticali ed orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni,
- impianti: di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari), elettrico, per allarme, citofonico, rete dati LAN;
- pertinenze ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo; per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

c) al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;

- d) al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, a condizione che tali beni facciano capo all'esercente l'attività economica e produttiva avente sede legale e/o operativa nel territorio regionale;
- e) al ripristino o alla sostituzione di macchinari e attrezzature o all'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, beni mobili (arredi, elettrodomestici, materiale informatico, etc.) ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata, anche nei locali atti a servire da ristoro al personale;
- 2. I contributi sono riconosciuti in questa fase solo entro il massimale di € 20.000,00; nel caso in cui sia superata tale soglia, la parte eccedente potrà essere eventualmente riconosciuta in una seconda fase allorché vengano rese disponibili dallo Stato le relative risorse finanziarie e purché ne venga data evidenza nella perizia asseverata di cui all'articolo 9;
- 3. Gli immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo sono quelli:
- a) costituenti fin dalla data dell'evento calamitoso sede legale e/o operativa di attività economiche e produttive; per immobili costituenti sede operativa si intendono quelli nei quali l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotati di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi, con esclusivo riferimento a tutte le strutture edili distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso;

- b) costituenti oggetto dell'attività, ovvero quelli realizzati e/o gestiti dall'impresa (ad es. impresa di costruzioni, società immobiliare) nell'ambito delle sue prerogative (oggetto sociale); si deve trattare di immobile completamente ultimato, accatastato e quindi funzionale alla sua destinazione che può essere abitativa o produttiva.
- 4. L'immobile e i beni mobili per cui è possibile accedere al contributo sono quelli che fin dalla data dell'evento calamitoso l'impresa, per l'esercizio della propria attività, possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es.: usufrutto) o detiene a titolo di diritto personale di godimento (es.: affitto, comodato). Sono pertanto esclusi i beni, immobili e mobili, di una persona fisica che non eserciti essa stessa l'attività economica e produttiva.

Aliquote percentuali e massimali entro cui determinare i contributi

1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati nel presente articolo, applicati sull'importo dei danni valutati e quantificati nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9 o, se di importo inferiore, sulla spesa effettivamente sostenuta e/o che si andrà a sostenere, comprovata da documentazione valida ai fini fiscali, debitamente quietanzata, e dai relativi mezzi di pagamento (bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).

I contributi sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge da evidenziare specificatamente nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari del contributo ed anche queste devono essere specificatamente evidenziate nella perizia asseverata e relativo computo metrico di cui all'articolo 9.

- 2. Per le domande di contributo riguardanti:
 - a) il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
 - b) **gli interventi su aree/fondi esterni al fabbricato** di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), il contributo è riconosciuto fino al **50%** del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e relativo computo metrico e l'importo della spesa sostenuta o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;
 - c) il ripristino degli impianti relativi al ciclo produttivo, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere se trattasi di impianti che si qualificano come beni immobili ossia incorporati al suolo e nel limite dell'80% del suddetto minor valore se trattasi di impianti che si qualificano come beni mobili e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4;

- d) il ripristino o la sostituzione di macchinari e attrezzature o l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, e di arredi/elettrodomestici/materiale informatico etc. ubicati all'interno della sede legale e/o operativa distrutta o danneggiata anche nei locali atti a servire da ristoro al personale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite di € 20.000,00.
- e) il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica e produttiva, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore tra l'importo quantificato nella perizia asseverata e l'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere e, comunque, nel limite massimo di cui al successivo comma 4.
- 3. La valutazione dei danni agli impianti mobili, ai macchinari, attrezzature e scorte e ai beni mobili registrati di cui precedente comma 2, da effettuarsi tramite perizia asseverata, deve riferirsi ai beni presenti, alla data dell'evento calamitoso, nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/1973 o in altri registri e basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento calamitoso; in caso di riparazione, la percentuale fino all'80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all'80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell' eventuale valore di recupero del bene dismesso.

In caso di sostituzione, se, a mero titolo esemplificativo, in perizia si attesta che un bene prima dell'evento valeva \in 20.000,00 e dopo l'evento \in 3.000,00, con una differenza di valore quindi di \in 17.000,00 e viene acquistato, in sostituzione, un bene equivalente per un importo di \in 25.000,00 (quindi superiore a tale differenza), il contributo viene determinato applicando la percentuale fino all'80% di \in 17.000,00 ma, se il bene danneggiato è stato venduto per un importo di \in 2.000,00, la percentuale è applicata su \in 18.000,00. Stando allo stesso esempio, se il prezzo del bene acquistato in sostituzione è di \in 16.000,00, la percentuale fino all'80% è applicata sul prezzo d'acquisto di \in 16.000,00,

- 4. Il contributo per tutte le tipologie di beni danneggiati dell'impresa previsti nel presente articolo è concesso entro il limite massimo complessivo di euro 20.000,00.
- 5. Il ripristino o la sostituzione con beni uguali o equivalenti non potrà eccedere in quantità quello dei beni distrutti o danneggiati, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Danni esclusi dall'ambito applicativo della direttiva

- 1. Sono esclusi dall'ambito applicativo della presente direttiva e, pertanto, non figurano come ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
- a) le pertinenze, ancorché distrutte o danneggiate, ove le stesse non siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (es.: magazzini) o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività, e i relativi interventi di ripristino non aumentino pertanto la resilienza del fabbricato medesimo:
- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non ricorre la condizione prevista all'articolo 2, comma 1, lett. a);
- c) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, quanto previsto all'articolo 19-bis "*Tolleranza*" della L. R. n. 23/2004;
- d) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f) le parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo per i quali si applica l'apposita direttiva approvata dal Presidente della Regione Commissario delegato con l'atto con cui è stata approvata la presente direttiva;
- g) i fabbricati e i beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- h) i beni mobili registrati, se non sono beni aziendali ovvero oggetto o strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- i) i fabbricati rurali ad uso abitativo, per come accatastati secondo la normativa vigente.

Art. 5

Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

1. I soggetti interessati devono inviare, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PEC del Comune, la domanda di contributo, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando la

Modulistica allegata, **entro il 30 settembre 2019.** (Allegato MODULO C – Domanda di contributo – Attività economiche e produttive e Allegato Modulo C – Dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio).

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità.

Il Comune pubblica sul proprio portale istituzionale un avviso pubblico, la presente direttiva con relativa data di pubblicazione sul BURERT, la modulistica e la propria PEC cui deve essere inviata la domanda, fermo restando che la conoscibilità della direttiva si intende perfezionata con la sua pubblicazione sul BURERT.

L'istruttoria delle domande è espletata dal Comune o dall'Unione dei Comuni a cui sia delegata la relativa gestione; in quest'ultimo caso il Comune invia all'Unione senza ritardo le domande.

Il Comune può nell'avviso pubblico prevedere che le domande ed eventuali integrazioni documentali siano inviate direttamente all'indirizzo PEC dell'Unione che va debitamente indicato nel medesimo avviso.

L'ente che espleta l'attività istruttoria (Comune o Unione dei Comuni) è nel seguito denominato Organismo istruttore".

- 2. La domanda di contributo è sottoscritta ed inviata all'Organismo istruttore dal titolare o legale rappresentante:
 - dell'impresa proprietaria dell'immobile sede, alla data dell'evento calamitoso, dell'attività economica e produttiva propria o di altra impresa, usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile;
 - dall'impresa proprietaria dell'immobile costituente, alla data dell'evento calamitoso, oggetto della sua attività, come precisato all'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - dall'impresa proprietaria degli impianti relativi al ciclo produttivo;
 - dall'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria dell'immobile, sede, alla data dell'evento calamitoso, della sua attività economica e produttiva se tale impresa si accolla la relativa spesa; in tal caso alla domanda va allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa proprietaria dell'immobile, utilizzando l'apposito modulo (Allegato Modulo C2-Dichiarazione del proprietario dell'immobile), nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.

Qualora i predetti soggetti intendessero inviare la domanda di contributo sottoscritta e relativi allegati e ricevere tutte le connesse comunicazioni avvalendosi di un procuratore speciale, gli stessi sono tenuti a conferire a quest'ultimo la procura utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C4 – Procura speciale*); in tal caso va allegata anche copia di un documento di identità del procuratore speciale in corso di validità.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata di cui all'articolo 9, da redigersi utilizzando l'apposito modulo (*Allegato Modulo C1 – Perizia asseverata*). Tale perizia può essere corredata di documentazione fotografica relativa ai

danni subiti eventualmente acquisita nell'immediatezza dell'evento. Il costo della perizia asseverata resta a carico del richiedente il contributo.

- 4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate, è irricevibile e di tale esito l'Organismo istruttore deve dare comunicazione al soggetto interessato tramite PEC all'indirizzo PEC da questi indicato nella domanda. La domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione, nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa presentazione.
- 5. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore ne richiede tramite PEC l'integrazione alla PEC dell'interessato, concedendo, a tal fine, il termine di 10 giorni lavorativi, compreso il sabato, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte dell'Organismo Istruttore tramite PEC alla PEC dell'interessato.

Art. 6

Condizioni di regolarità dell'attività economica e produttiva

- 1. Per l'accesso ai contributi di cui alla presente direttiva devono sussistere, per le imprese richiedenti il contributo, le seguenti condizioni:
- a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;
- b) essere in possesso di partita IVA;
- c) non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall'amministrazione;
- d) non essere sottoposti a procedure di fallimento o a procedure di liquidazione coatta amministrativa;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL;
- f) non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata ai sensi della normativa vigente in materia (Codice antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.).

- 2. Le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), devono sussistere, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, alla data dell'evento calamitoso e di presentazione della domanda medesima e, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.
- 3. Le condizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), devono sussistere, a pena di decadenza dal contributo, alla data di erogazione di quest'ultimo.

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario

- 1. Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con il Modello in allegato. (Allegato Modulo C3 Delega ad un comproprietario).
- 2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 8

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

- 1. In presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse proprie di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità, all'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alla presente direttiva, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile secondo i criteri di cui alla presente direttiva, ed integrato con una somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. Sono esclusi i premi assicurativi versati per la polizza RC beni mobili registrati, essendo la stessa obbligatoria. La somma del contributo di cui alla presente direttiva, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo corrispondente ai premi assicurativi non deve comunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, fermi restando i massimali previsti all'articolo 3.
- 2. Il richiedente il contributo dovrà pertanto produrre all'Organismo Istruttore copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito, unitamente alla perizia redatta dalla compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
- 3. La documentazione di cui al comma 2 per indennizzi o contributi percepiti successivamente alla presentazione, ai sensi della presente direttiva, della domanda di contributo e quindi non allegata a quest'ultima, dovrà essere prodotta senza alcun ritardo all'Organismo Istruttore dopo la relativa erogazione e, se non prodotta, non si potrà procedere all'erogazione del contributo di cui alla presente direttiva eventualmente concesso.

- 4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni ed adempimenti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
- 5. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alla presente direttiva sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per la erogazione del contributo di cui alla presente direttiva sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Perizia dei danni asseverata dal professionista incaricato

- 1. I danni subiti devono essere valutati in apposita perizia, di cui all'apposito modulo (Allegato Modulo C1 Perizia asseverata), redatta ed asseverata da un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio, su espresso incarico dell'impresa che richiede il contributo ed in posizione di terzietà rispetto a quest'ultima.
- 2. Nella perizia, che deve essere allegata alla domanda di contributo, il tecnico, sotto la propria personale responsabilità, deve:
- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso di cui alla presente direttiva;
- b) relativamente agli immobili distrutti o danneggiati ovvero agli impianti immobili di cui all'articolo 2:
 - b.1) identificare l'immobile, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero che, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
 - b.2) precisare se i danni riguardano una o più unità immobiliari e, in caso affermativo, indicare i dati catastali di ciascuna di esse;
 - b.3.) descrivere i danni all'immobile e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui all'articolo 2 sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base del prezziario di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 9 aprile 2018 (BURERT n. 93/2018) "Approvazione elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia Romagna come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016" o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezzari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall'evento calamitoso, indicando anche l'importo IVA, ammissibile a contributo solo se non recuperabile dall'impresa danneggiata; per l'immobile da ricostruire in sito o delocalizzare e

costruire in altro sito della regione Emilia-Romagna redigere il quadro economico di progetto/computo metrico;

- b.4.) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera b.3), producendo il computo metrico di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- b.5.) distinguere, sia nel caso di cui alla precedente lettera b.3), che in quello di cui alla precedente lettera b.4), i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e pertanto non ammissibili a contributo;
- b.6.) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie non ammissibili a contributo e quindi a carico del soggetto interessato;
- b.7.) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;
- c) relativamente **agli impianti mobili** facenti parte del ciclo produttivo, ai **beni mobili registrati**, ed ai beni mobili, fornire le specifiche informazioni richieste nelle apposite sezioni del modulo di perizia e finalizzate alla esatta individuazione di tali beni, con riferimento alla documentazione tecnica e amministrativa di cui all'articolo 3, comma 3, risalente alla data dell'evento calamitoso nonché alla verifica della congruità dei relativi prezzi in base a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti.

Art. 10

Cessazione dell'attività o trasferimento della proprietà dell'azienda

- 1. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo l'evento calamitoso non ha titolo a presentare la domanda di contributo né ha titolo a presentarla l'impresa che ne ha acquisito la proprietà e, se presentata, la domanda è inammissibile.
- 2. L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda, decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato.
- 3. Non si applicano i precedenti commi 1 e 2 nei casi in cui:
 - la proprietà sia stata trasferita all'impresa che alla data dell'evento calamitoso esercitava la propria attività nell'azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.);
 - si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell'impresa proprietaria o questa abbia concesso in affitto l'azienda senza cessare l'attività.

Istruttoria delle domande e controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti il contributo

- 1. L'Organismo Istruttore entro il termine del 30 novembre 2019 procede alla relativa istruttoria ed al controllo a campione, nella misura non inferiore al 20% di quelle presentate entro il termine perentorio prescritto, per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati, ferma restando l'irricevibilità di quelle presentate fuori termine.
- 2. Il controllo è a campione, nella misura non inferiore a quella di cui al comma 1, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 4 e alle condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), salvo che l'Organismo Istruttore, in relazione al numero delle domande pervenute, disponga di effettuarlo per una percentuale maggiore o a livello sistematico, mentre è sistematico con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c), d), e) ed f).
- 3. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'espletamento dei controlli possa pregiudicare il rispetto del termine di **30 giorni** per la conclusione dell'istruttoria di cui al precedente comma 1, l'Organismo Istruttore può disporre, con determina del responsabile del procedimento, che entro tale termine il controllo venga effettuato per verificare:
 - eventuali cause di esclusione di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), rinviando ad una fase successiva, e comunque antecedente all'adozione dei propri atti di concessione dei contributi ai beneficiari, il controllo relativo alla lettera c) di tale articolo 4;
 - le condizioni di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), rinviando ad una fase successiva, e comunque antecedente all'adozione dei propri atti di concessione dei contributi ai beneficiari, il controllo della condizione di regolarità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), fermo restando che prima della erogazione dei contributi concessi ai beneficiari, gli Organismi Istruttori dovranno procedere al controllo di tutte le condizioni di regolarità di cui all'articolo 6.
- 4. Gli Organismi Istruttori entro il **07 ottobre 2019** dovranno inviare all'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, utilizzando la modulistica che da questa gli verrà fornita, gli elenchi riepilogativi di tutte le domande trasmesse entro il termine prescritto ad esclusione di quelle che risultino inammissibili all'esito dei controlli eseguiti e non rinviati.

Art. 12

Assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie agli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni)

- 1. L'Agenzia Regionale per Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a seguito del ricevimento degli elenchi riepilogativi trasmessi da tutti gli Organismi Istruttori interessati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, provvede, tempestivamente:
 - a determinare, in relazione al fabbisogno finanziario e alla disponibilità finanziaria,

l'aliquota percentuale concretamente applicabile nei limiti delle percentuali massime di cui all'articolo 3; le aliquote percentuali sono applicate sui costi stimati e/o già sostenuti al momento della presentazione delle domande di contributo ed indicati dagli Organismi Istruttori nei suddetti elenchi riepilogativi;

- a quantificare e ripartire le risorse concedibili ai singoli Organismi Istruttori a copertura dei contributi di cui alla presente direttiva.
- 2. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie statali nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione-Commissario delegato, quest'ultimo trasmetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile l'atto di riparto e concessione delle risorse agli Organismi istruttori, ai quali l'erogazione delle stesse verrà disposta con atto successivo al trasferimento delle risorse da parte dello Stato al Commissario delegato e dopo che tali Organismi abbiano proceduto alla concessione dei contributi ai beneficiari all'esito dei controlli.
- 3. Gli Organismi Istruttori, una volta ricevuta la comunicazione dell'atto di riparto e concessione a loro favore delle risorse finanziarie, procederanno all'esecuzione dei controlli che hanno disposto di rinviare ai sensi di quanto previsto all'articolo 11. Solo all'esito di tali controlli procederanno ad adottare, entro il 30 novembre 2019, gli atti di concessione dei contributi agli aventi diritto, comunicando a questi ultimi l'ammissibilità della domanda e l'importo del contributo concesso.

Articolo 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

- 1. Gli interventi ammessi a contributo devono essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e documentati, come di seguito specificato, entro il termine perentorio del 30 novembre a pena di decadenza dal contributo concesso.
- 2. Entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 il il beneficiario dovrà presentare la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi nonché la documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità).
- 3. Non sono ammesse a contributo le autofatture per gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze dell'impresa proprietaria del bene danneggiato o dell'impresa che comunque ha presentato domanda di contributo; sono ammissibili a contributo solo le forniture di materiali per l'esecuzione dei lavori in economia.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, tranne qualora non sia recuperabile a norma della legislazione vigente dall'impresa richiedente il contributo.
- 5. Il costo della perizia asseverata resta a carico dell'impresa richiedente il contributo.

Liquidazione da parte degli Organismi Istruttori (Comuni o Unioni di Comuni) del contributo agli aventi titolo e modalità di calcolo

- 1. Entro il **30 novembre 2019**, a seguito della presentazione della relativa documentazione tecnica e contabile da parte dei soggetti interessati e previa verifica delle condizioni previste dalla presente direttiva, l'Organismo Istruttore procede alla liquidazione del contributo spettante che sarà rideterminato in diminuzione, rispetto a quello concesso, qualora la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia di importo inferiore ai costi stimati nella perizia asseverata. Pertanto, il contributo da erogare è da calcolarsi con le seguenti modalità:
 - importo della spesa sostenuta e documentata superiore al valore dei danni periziati ed ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sul valore dei danni periziati ed ammessi a contributo; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad eventuali altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti;
 - importo della spesa sostenuta e documentata inferiore al valore dei danni periziati ed ammessi a contributo: la percentuale effettivamente determinata sarà applicata sull'importo della spesa effettivamente sostenuta; il contributo così determinato, sommato ad eventuali indennizzi assicurativi e/o ad altri contributi corrisposti allo stesso titolo, non potrà comunque superare il 100% dei danni sofferti.

Art. 15

Rendicontazione della spesa e restituzione di eventuali economie accertate dagli Organismi i Comuni

- 1. Entro il **31 gennaio 2020** gli Organismi Istruttori trasmettono all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile un elenco riepilogativo, il cui modulo verrà fornito dall'Agenzia, a rendicontazione degli importi dei contributi effettivamente spettanti ed erogati e dei relativi beneficiari, evidenziando eventuali economie rispetto alle risorse finanziarie ad essi trasferite.
- 2. In presenza di eventuali economie, gli Organismi Istruttori interessati provvederanno a versarne l'importo all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, secondo le istruzioni operative che da questa verranno fornite.

Art. 16

Obblighi dei beneficiari

- 1. Fermo restando il rispetto delle normative vigenti per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i beneficiari sono tenuti:
 - ad eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità. I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a

- contributo se la spesa è stata sostenuta prima della pubblicazione della presente direttiva nel BURERT e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali).
- a fornire, su semplice richiesta dell'Organismo Istruttore, tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo nonché a consentire l'accesso al personale incaricato dall'Organismo Istruttore a tutti i documenti relativi al programma, in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.

Articolo 17

Aiuti di Stato e cumulabilità dei contributi

- 1. I contributi previsti dalla presente direttiva costituiscono Aiuti di Stato e sono concessi ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
- 2. I contributi di cui alla presente direttiva sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, ivi comprese quelle che si qualificano come Aiuti di Stato, e/o con indennizzi assicurativi a condizione che il loro cumulo non superi il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile.